

**Sentenza:** n. 124 del 30 Aprile 2009

**Materia:** servizi sociali.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** principi fondamentali in materia di assistenza e beneficenza pubblica- politiche sociali; art. 5, art. 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

**Ricorrente:** Regione Veneto.

**Oggetto:** Legge 24/12/2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008 ): discussione limitata all'art. 2, comma, 474

**Esito:** illegittimità costituzionale.

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 124/2009 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art.2, comma 474, della Legge 244/2007 che ha istituito presso il Ministero dei trasporti il " Fondo per la mobilità dei disabili" e ha assegnato ad esso le relative somme da destinarsi alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e della solidarietà sociale.

A sollevare la questione di legittimità la Regione Veneto la quale ritiene che la disciplina prevista dall'art. 2, comma 474, della Legge n. 244/2007, violi l'art. 117, quarto comma, della Costituzione in quanto detta regole in materia di " assistenza e beneficenza" o "politiche sociali", appartenenti alla potestà legislativa residuale della regione; l'art.119 della Costituzione in quanto lesiva dell'autonomia finanziaria regionale, non potendo lo Stato dettare norme volte ad istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente o residuale della Regione; il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, principio che impone al legislatore statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

La Corte ha ritenuto fondata la questione. La disposizione impugnata, si occupa di una attività tesa "a rimuovere situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita", attività che rientra, come più volte affermato dalla Corte, nel più generale ambito dei servizi sociali attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Tale riconoscimento, tuttavia, non esclude che alla disciplina del "Fondo" concorra l'esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, ma in ottemperanza al principio di leale cooperazione nel disciplinare le modalità di funzionamento del "Fondo", la disposizione impugnata doveva prevedere che il decreto del Ministro dei Trasporti fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

La corte non si è pronunciata sulle altre norme impuginate.